

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 luglio 2018, n. 146

PSR 2014/2020–Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie”. Domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure 122, 125,226, 227 e 413 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 8.6, 8.1, 8.3, 8.4, 19.2 del PSR 2014/2020 ai sensi delle norme di transizione – Ulteriori disposizioni relative al termine per la conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari pubblici.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base della proposta dei Responsabili di Raccordo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, Dott. Vito Filippo Ripa, Dott. Giuseppe Clemente e Dott. Cosimo R. Sallustio e dell'istruttoria espletata dagli stessi dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;

VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP n. 34 del 29/02/2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31.10.2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 "Disposizioni Transitorie";

VISTA la DAdG n. 15 del 09/03/2016, pubblicata nel BURP n. 29 del 17/03/2016, con la quale sono state stabilite, per gli Assi I, II e III del PSR 2007/2013, le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19 del PSR 2014/2020;

VISTA la DAdG n. 188 del 13/06/2016, pubblicata nel BURP n. 69 del 16/06/2016, con la quale è stato differito il termine per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione e fornite ulteriori precisazioni;

VISTA la DAdG n. 313 del 23/09/2016 con la quale sono stati stabiliti, per i diversi beneficiari di cui alla DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione, nuovi termini per l'ultimazione degli interventi, nonché l'obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore OGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria in presenza di anticipazione sul contributo concesso;

VISTA la DAdG n. 7 del 01/02/2017 con la quale è stato stabilito nuovo termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n.15/2016 ammessi alla transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 26 del 10/03/2017, pubblicata nel BURP n. 33 del 16/03/2017 con la quale è stato differito il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari delle Misure Forestali, di cui alla lettera b) e d) della DAdG n.15/2016 ammessi alla transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 44 del 29/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale è stato ulteriormente differito, per gli Assi I e III del PSR 2007/2013, il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n.15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 45 del 30/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale sono state rettificata alcune disposizioni contenute nella suddetta DAG n. 45/2017;

VISTA la DAdG n. 270 del 01/12/2017, pubblicata nel BURP n. 138 del 07/12/2017, con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relativamente alla conclusione degli interventi per le Misure 413 e 421 del PSR 2007/2013 e delle sottomisure 19.2 e 19.3 ai sensi delle norme di transizione;

VISTA la DAdG n. 277 del 06/12/2017, pubblicata nel BURP n. 141 del 14/12/2017, con la quale è stato ulteriormente differito, per le Misure 121, 122, 123 e 125 del PSR 2007/2013, e delle Sottomisure 4.1, 8.6, 4.2 e 4.3 del PSR 2014/2020 il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n.15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 287 del 07/12/2017 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relativamente alla conclusione degli interventi per le Misure 216, 221, 223, 226, 227 e 214 az. 4 sub a) del PSR 2007/2013;

CONSIDERATO che

- il paragrafo 19 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE" del PSR 2014/2020 stabilisce, tra l'altro, che "*Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2018*";
- molti beneficiari privati degli aiuti a valere sulle Misure 122, 125, 226, 227 e 413 del PSR 2007/2013, ammessi alle norme di transizione del PSR 2014/2020, non hanno concluso gli interventi ammessi alla transizione ed hanno presentato richiesta di proroga finalizzata al completamento degli stessi;
- il termine fissato al 30/06/2018 per la presentazione della domanda di pagamento non è stato possibile rispettare per una serie di motivi tra i quali difficoltà tecnico-amministrative nella conclusione degli investimenti;

RITENUTO necessario dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione di poter concludere gli investimenti oggetto di sostegno.

Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:

- i beneficiari pubblici delle Misure 122, 125, 226, 227 e 413, ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti nei provvedimenti richiamati in narrativa potranno completare gli interventi **entro e non oltre il 31/10/2018**;
- qualora gli interventi ammessi ai benefici non saranno conclusi entro il termine stabilito con la presente proroga e presentata entro i trenta giorni successivi la domanda di pagamento del saldo, corredata di tutta la documentazione di rito, si procederà ad attivare la revoca degli aiuti concessi, con recupero delle somme erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere richiesta e/o concessa alcuna proroga.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;

- di stabilire che:
 - i beneficiari pubblici delle Misure 122, 125, 226, 227 e 413, ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti nei provvedimenti richiamati in narrativa, potranno completare gli interventi **entro e non oltre il 31/10/2018**;
 - qualora gli interventi ammessi ai benefici non saranno conclusi entro il termine stabilito con la presente proroga e presentata entro i trenta giorni successivi la domanda di pagamento del saldo, corredata di tutta la documentazione di rito, si procederà ad attivare la revoca degli aiuti concessi, con recupero delle somme erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
 - in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non può essere richiesta e/o concessa alcuna proroga.
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;
 - è redatto in forma integrale;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale PSR della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
 - è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale;
 - sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n. 15/2008 e del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
prof. Gianluca Nardone